

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

*(ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 26)*

## AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

### EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Edizione	A	Data: aprile 2023
----------	---	-------------------

### DETTAGLIO DELLE MODIFICHE

Data	Capitolo	Oggetto della modifica
--	--	--

### OGGETTO DELL'APPALTO

Appaltatore	
Oggetto	<b>AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO</b>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Alessandro Ballesio  
Timbro e firma

L'APPALTATORE

Timbro e firma

REDATTO DA: Comune di Rivalta di Torino

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

**SOMMARIO**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. DEFINIZIONI</b>	<b>pag. 7</b>
<b>4. MODALITA' OPERATIVE</b>	<b>pag. 7</b>
<b>5. DATI GENERALI DELL'ENTE APPALTANTE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>6. LUOGHI DI LAVORO</b>	<b>pag. 8</b>
<b>7. DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE</b>	<b>pag. 9</b>
<b>8. PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE</b>	<b>pag. 9</b>
<b>9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO</b>	<b>pag. 10</b>
9.1 Oggetto dell'appalto ed aree di intervento	pag. 10
9.2 Durata dell'appalto	pag. 11
9.3 Ammontare dell'appalto e revisione del prezzo	pag. 11
<b>10. ATTREZZATURE E SOSTANZE</b>	<b>pag. 11</b>
<b>11. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITA', REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO</b>	<b>pag. 12</b>
<b>12. SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO</b>	<b>pag. 14</b>
<b>13. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>pag. 15</b>
<b>14. ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE</b>	<b>pag. 15</b>
<b>15. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE</b>	<b>pag. 16</b>
<b>16. MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DA ADOTTARE</b>	<b>pag. 17</b>
<b>17. NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE</b>	<b>pag. 18</b>
<b>18. COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>pag. 20</b>

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, specificatamente all'art. 26, che norma l'affidamento dei lavori ad imprese o lavoratori autonomi esterni, con particolare riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

L'esternalizzazione delle attività, attuata per esigenze tecnico specialistiche o per motivi diversi, può determinare potenzialmente l'aumento di infortuni a causa della promiscuità dell'attività lavorativa, dovuta alla presenza di operatori provenienti da differenti realtà nei medesimi luoghi.

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 81/08 il legislatore ha integrato gli obblighi di tutela prevenzionistica in materia di salvaguardia dei lavoratori "residenti" ed "ospitati" nelle aziende e negli Enti committenti (Art. 26).

La procedura vale per tutte le categorie di lavoratori esterni (sia coloro che lavorano con continuità all'interno dell'impresa o del suo territorio per interventi ordinari periodici programmati, sia coloro che vi accedono per intervento temporaneo), ad esclusione dei casi di appalto che rientrano nelle attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri mobili o temporanei).

Scopo di questo documento, oltre che stabilire i rapporti tra le parti, è fornire alla ditta appaltatrice operante presso **gli asili nido comunali "Guido Rossa", in Via Gozzano 36 Rivalta di Torino Frazione Pasta e "Ilaria Alpi e Miran Hrovatin" in Via Pesaro 35, Rivalta di Torino, Villaggio Sangone**, tutte le informazioni necessarie per gestire le interferenze tra le attività e/o lavorazioni tra le diverse imprese/professionisti/situazioni coinvolti nelle attività e i pericoli da essi derivati, ed indicare le misure da adottarsi per eliminare dette interferenze.

Il presente documento fa parte del Contratto di Appalto e andrà condiviso e sottoscritto dall'appaltatore.

La Ditta appaltatrice prende visione ed accetta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. L'Amministrazione Aggiudicatrice si impegna a rendere le dichiarazioni necessarie all'individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto all'interno delle strutture comunali in oggetto.

La Ditta appaltatrice, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuta a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, per quanto riguarda le dotazioni dei dispositivi di protezione individuali, le segnalazioni di avvertenza o interdizione di accesso nelle zone in cui vengono svolte le attività e altri accorgimenti necessari alla sicurezza dei lavoratori, delle organizzazioni presenti, dei dipendenti comunali e delle persone presenti negli edifici e negli spazi oggetto di intervento.

La Ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e a dotarli di idonei dispositivi di protezione individuali.

Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 al contratto verrà allegato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze **tra le attività presenti nei luoghi in oggetto e l'attività prevista dall'appalto.** Il DUVRI potrà essere aggiornato ed integrato dallo stesso committente, anche su proposta della Ditta appaltatrice in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

La ditta appaltatrice è tenuta a nominare prima dell'inizio dello svolgimento del servizio un **responsabile tecnico** ed un **preposto** ai quali è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI. L'impresa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere.

Il DUVRI sarà utilizzato nell'ambito del coordinamento dell'appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. Tale documento fa riferimento alle sole misure di sicurezza previste per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze, ma non ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, per i quali verrà fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Pertanto, le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa Appaltatrice che eseguirà il servizio.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI

Si riporta l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106/09:

**1.** Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3.** Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

*(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

**3-bis.** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a **cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

*(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

**3-ter.** Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

**4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

(INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

**8.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

Per tutti i lavori affidati da eseguire all'interno dei fabbricati in oggetto saranno a cura e responsabilità della ditta appaltatrice e dovranno essere rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni applicabili.

Sarà inoltre obbligo dell'impresa appaltatrice informare i lavoratori che opereranno nell'appalto sui contenuti del presente documento e formarli adeguatamente.

Sarà facoltà del Comune di Rivalta di Torino effettuare verifiche e richiamare in qualsiasi momento l'osservanza delle disposizioni e di prescrivere eventualmente l'allontanamento dei lavoratori che non dovessero attenersi scrupolosamente alle disposizioni stesse. L'attività dei lavoratori della ditta appaltatrice dovranno sempre svolgersi sotto la sorveglianza di un preposto, avente i requisiti ed i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/08.

Rimane pertanto comune, con questo documento, l'impegno allo scambio di reciproche informazioni per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali ditte coinvolte.

**Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido**

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

### 3. DEFINIZIONI

**Contratto d'appalto:** contratto con il quale una parte (appaltatore) assume verso l'altro (committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

**Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio, pervenendo al risultato concordato senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente

**Subappalto:** contratto tra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente.

**Interferenza:** attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente.

**Informazione:** il committente, nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l'impresa esterna andrà ad operare.

**Documento di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze:** il Datore di Lavoro Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze e predispose un documento indicando come eliminare o ridurre al minimo detti rischi.

**Cooperazione e coordinamento:** durante le attività lavorative, la compresenza di attività, alcune di competenza del Datore di lavoro committente e altre svolte dall'appaltatore o da più appaltatori, comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, anche tramite apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione.

**Oneri della sicurezza:** viene ripreso il concetto già presente nei cantieri temporanei e mobili, nei quali il costo dell'appalto, subappalto o somministrazione è dato da:

- costi di manodopera, materiali, mezzi d'opera, attrezzature, spese generali, trasporti, ecc. necessari per specifici interventi di sicurezza;
- costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall'appalto in piena sicurezza.

**Rischi interferenti:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Asilo Nido:** il servizio educativo cui possono accedere bambini fino ai 36 mesi.

### 4. MODALITA' OPERATIVE

Preliminarmente alla stipula del contratto e comunque prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro Committente **verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice** attraverso l'acquisizione di documenti e fornisce agli stessi soggetti informazioni sull'ambiente in cui sono destinati ad operare:

<b>Documentazione Appaltante</b>	<b>Documentazione Appaltatore (da consegnare prima dell'inizio dei lavori)</b>
----------------------------------	--

Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

✓ Dichiarazione di conformità impianti tecnologici elettrici e termici ai sensi del Decreto 37/2008.	✓ Visura camerale
✓ Verifica periodica impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001.	✓ Posizione assicurativa INAIL ed INPS
✓ Planimetrie indicanti le aree oggetto dell'appalto.	✓ Nominativo del RSPP ed RLS
✓ Piani di emergenza ed evacuazione delle strutture oggetto dell'appalto.	✓ Elenco del personale operante presso l'attività
	✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato
	✓ Copia Documento di Valutazione dei Rischi
	✓ Piano Operativo
	✓ Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati
	✓ Comunicazione oneri di sicurezza

## 5. DATI GENERALI DELL' ENTE APPALTANTE

<b>Ragione sociale</b>	<b>COMUNE DI RIVALTA DI TORINO</b>
<b>Sede</b>	Via Balma 5, Rivalta di Torino
<b>Telefono</b>	tel. 011.9045501/02/03
<b>Posta elettronica</b>	nido@comune.rivalta.to.it
<b>Responsabile del procedimento</b>	Dott. Alessandro Ballesio – Responsabile dei Servizi Politiche Sociali e Istruzione

## 6. LUOGHI DI LAVORO

Il servizio verrà effettuato presso i seguenti luoghi:

<b>Edificio</b>	<b>Indirizzo</b>
ASILO NIDO "Ilaria Alpi e Miran Hrovatin"	Via Pesaro 35
ASILO NIDO "Guido Rossa"	Via Gozzano 36

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

## 7. DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE

Da compilare in seguito all'affidamento

Ragione sociale	
Sede	
Telefono / fax / mail	
P.IVA	1
INPS n.	
INAIL n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile del S.P.P.	
RLS	
Medico Competente	
Responsabile Tecnico nell'Appalto	
Preposto	
Incaricato al Servizio Antincendio	
Incaricato al Primo soccorso	

## 8. PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Da compilare in seguito all'affidamento

Nella tabella sottostante sono riportati i nominativi dei lavoratori dell'impresa che opereranno nell'appalto in oggetto.

Nominativo	Mansione

Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						


## 9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

### 9.1. Oggetto dell'appalto ed aree di intervento

Oggetto è l'affidamento in appalto della gestione di un servizio di asilo nido comunale presso i locali della struttura denominata "Guido Rossa", posta in Via Gozzano 36, Rivalta di Torino, Frazione Pasta per 35 bambini e presso i locali della struttura denominata "Ilaria Alpi e Miran Hrovatin", posta in Via Pesaro 35, Rivalta di Torino, Villaggio Sangone per 56 bambini.

Il servizio di asilo nido oggetto del presente appalto è previsto per un numero massimo 91 (novantuno) bambini con età compresa dai 6 ai 36 mesi, organizzati in sezioni, due delle quali possono ospitare "lattanti".

Nella struttura "Guido Rossa", posta in Via Gozzano, Rivalta di Torino, Frazione Pasta potrà essere ospitato un Baby Parking.

L'affidamento ha altresì ad oggetto il servizio di post-nido attività di supporto handicap nel caso in cui vi siano utenti disabili, nonché il servizio denominato "nido-aperto".

Nel progetto organizzativo l'appaltatore, tra le altre cose, definirà dettagliatamente:

- calendario di apertura del servizio affidato;
- piano di lavoro per la sanificazione dei locali e delle attrezzature;
- modalità di gestione delle emergenze dovute ad assenze del personale;
- modalità di contenimento del turn-over e della salvaguardia occupazionale;
- progetto di aggiornamento del personale che la ditta si impegna a realizzare.

Gli **orari e le modalità esecutive** del servizio, sono definiti all'art. 5 del Capitolato d'Appalto.

Le **modalità per l'organizzazione delle attività della ditta** sono definite all'art. 9 del Capitolato d'Appalto:

#### ***"Obblighi della ditta nei confronti del personale"***

*Il personale utilizzato dalla ditta, per quanto riguarda le figure addette alle attività educative, deve essere composto esclusivamente da soci e/o dipendenti, ovvero personale nella disponibilità della stessa. Per il personale adibito ai servizi ausiliari è ammesso l'utilizzo delle forme di lavoro flessibili previste dall'ordinamento vigente, a condizione che ciò venga specificato all'atto dell'offerta. Nel corso dell'appalto, l'ampliamento del ricorso alle forme di lavoro flessibile può attuarsi solo previa autorizzazione del RCC, che ne verificherà comunque la esatta rispondenza alle normative di legge e contrattuali. Per tutto il personale viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

**La ditta dovrà adottare idoneo protocollo anti contagio da COVID 19 coerente e coordinato con quello del comune, e mettere in atto tutte le misure necessarie”.**

Prima dell'avvio del servizio e comunque non oltre il mese di settembre, potrà essere richiesto, all'impresa aggiudicataria, di impegnare il personale che verrà inserito nelle attività educative, in un incontro di formazione ed informazione allo scopo di consentire l'acquisizione di elementi di contesto necessari alla conoscenza della realtà in cui si andrà ad operare, **anche relativamente alle modalità di gestione della sicurezza.**

Gli **oneri e le attività a carico del comune, anche dal punto di vista della gestione della sicurezza,** sono definiti all'art. 19 del Capitolato d'Appalto.

Il servizio di **refezione scolastica** viene garantito dal Comune ed è gestito in appalto. Nell'asilo nido è presente una cucina con personale addetto esclusivamente alla preparazione dei pasti. La distribuzione dei pasti è a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto e la stessa dovrà essere dotata di proprio manuale di autocontrollo in base alla normativa vigente.

Le attività e di conseguenza il DUVRI, dovranno essere oggetto di aggiornamento ed integrazione in relazione al **Progetto tecnico gestionale di cui all'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.**

### 9.2. Durata dell'appalto

L'appalto del servizio ha durata di 2 anni a far tempo dal 1/9/2021 e terminerà il 31/8/2023.

### 9.3. Ammontare dell'appalto e revisione del prezzo

L'importo dell'appalto per anni 2 è pari ad € 1.051.966,56 al netto d'IVA.

## 10. ATTREZZATURE E SOSTANZE

Tutte le attrezzature, i macchinari ed i prodotti di pulizia e sanificazione occorrenti per svolgere il servizio in oggetto ed i prodotti ausiliari saranno gestiti dalla ditta, indipendentemente dalla proprietà e dalla fornitura da parte del comune.

Per quanto concerne i MACCHINARI E LE ATTREZZATURE occorrenti per svolgere il servizio oggetto dell'appalto:

- l'aggiudicatario ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari e le attrezzature occorrenti per le attività specificate nel CdA e nel proprio Piano di Sicurezza;
- l'aggiudicatario ha l'obbligo di servirsi di macchinari ed attrezzature **conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza.** Deve utilizzare solo macchine ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia e la sanificazione devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea. Prima di iniziare il servizio l'aggiudicatario dovrà effettuare la VALUTAZIONE DEI RISCHI relativa ai macchinari ed alle attrezzature che si intendono impiegare, la quale verrà tenuta agli atti d'ufficio. Le macchine e gli attrezzi di

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

proprietà della ditta usati all'interno della struttura devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome ed il contrassegno della ditta;

- L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature;
- L'aggiudicatario deve dimostrare (in ogni caso attraverso idonea documentazione da presentarsi prima di iniziare il servizio e periodicamente almeno una volta all'anno) di effettuare un'adeguata **formazione del personale**, in particolare per il corretto utilizzo dei macchinari e delle attrezzature che possono presentare elementi di pericolosità.
- Per quanto concerne i prodotti di pulizia e sanificazione occorrenti per svolgere il servizio oggetto dell'appalto si veda il protocollo anti contagio da COVID 19 ed il piano di pulizia.

Inoltre, la ditta Appaltatrice è responsabile:

- della custodia dei prodotti di pulizia e sanificazione;
- del corretto utilizzo dei prodotti suddetti;
- della formazione del personale, in particolare per il corretto utilizzo di detergenti che possono presentare elementi di pericolosità.

Per nessun motivo potranno o saranno ammessi in deposito materiali infiammabili. Per nessun motivo l'aggiudicatario dovrà lasciare incustoditi macchinari, attrezzature e prodotti, sia durante che fuori dagli orari di lavoro.

Per i materiali di rifiuto si vedano il CdA e la normativa vigente.

## 11. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITA', REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO

### *Generalità*

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Rivalta di Torino:

- per ciascun edificio, una scheda che dovrà essere controfirmata dal dirigente, contenente i nominativi del personale che impiegherà nel servizio (per ciascun addetto dovranno essere forniti i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, numero di ore di servizio prestate, numero di matricola, codice fiscale, numero di posizione Inps e Inail);
- il nominativo del Responsabile (**PREPOSTO e referente**) dell'intero servizio in oggetto. In caso di sostituzione del responsabile in corso di contratto, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione al Comune;
- dal primo giorno di servizio, dovrà munire tutti i propri dipendenti o soci lavoratori di un apposito tesserino di riconoscimento;
- dovrà informare e formare il personale sulle norme e le disposizioni per la prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro, oltre a vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

### Il personale:

Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

- dovrà essere sempre presente nelle rispettive zone di lavoro durante gli orari concordemente decisi;
- dovrà lasciare immediatamente i locali al termine del servizio;
- dovrà attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro;
- qualora dovesse riscontrare anomalie, guasti o danneggiamenti dei locali e degli impianti, anche se verificatisi indipendentemente dal servizio di pulizia o causati da ignoti, dovrà segnalarli all'Ente.

***Riunione preliminare di coordinamento***

Prima di consentire l'inizio degli interventi previsti dal contratto d'appalto, il RUP competente per l'appalto, convocherà una riunione preliminare di coordinamento per verificare se vi sia la necessità di individuare ulteriori misure di sicurezza dovute all'esistenza di interferenze non previste al momento della redazione del presente documento.

Alla riunione preliminare di coordinamento dovranno partecipare i seguenti soggetti:

Per l'Appaltante.:

- RUP o suo delegato

Per l'impresa esecutrice:

- Datore di lavoro o suo delegato
- Preposto o Referente del servizio di pulizia

***Controlli in fase di esecuzione***

Nel corso della riunione dovranno essere specificati i nominativi dei Responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenziali sia per conto del Datore di Lavoro Committente (Appaltante) sia per conto del Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice. Gli stessi si impegneranno ad informarsi reciprocamente su ogni eventuale circostanza modificativa dei lavori e a darne immediata comunicazione ai rispettivi Datori di lavoro per le azioni di competenza.

Prima dell'inizio dei lavori il RUP deve provvedere a:

- verificare l'attuazione delle procedure aziendali relative all'applicazione dall'art. 26 del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.
- trasmettere all'ufficio competente per l'appalto l'elenco dei lavoratori, delle attrezzature e dei mezzi autorizzati.

Il Datore di Lavoro Committente, tramite il RUP o un suo delegato, provvederà in corso di esecuzione alla verifica degli adempimenti e delle misure di sicurezza previste dal presente documento e definite nel corso della riunione preliminare di coordinamento ed in particolare dovrà verificare:

- che il personale dipendente dell'impresa appaltatrice ed i lavoratori autonomi siano stati autorizzati all'ingresso nell'area di lavoro e siano in possesso del tesserino di riconoscimento;
- che le attrezzature utilizzate siano quelle dichiarate dall'impresa appaltatrice;
- l'adozione delle misure di sicurezza da adottare contro i rischi interferenziali previste dal DUVRI, dal verbale di riunione preliminare di coordinamento e dagli eventuali aggiornamenti degli stessi (che possono essere fatti anche mediante verbali di sopralluogo)

I soggetti incaricati di eseguire il controllo presso le aree di lavoro in caso di pericolo grave ed imminente sospendono le lavorazioni in corso, informando tempestivamente il Datore di lavoro Committente e il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.

***Idoneità sanitaria***

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

Per tutti i lavoratori dell'impresa Appaltante dovrà essere accertata l'idoneità sanitaria se prevista dal Protocollo Sanitario del medico competente. La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente, il DVR dovrà riportare il nominativo del Medico Competente.

### ***DPI***

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali.

Ferma restando l'opportunità di prevedere dei sistemi di protezione collettiva in modo preferenziale rispetto a quelli individuali, nel DVR dell'impresa appaltatrice dovrà essere riportato l'elenco dettagliato di tutti i DPI consegnati nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati.

### ***Formazione dei lavoratori***

Ai fini della gestione della sicurezza è obbligatorio che il Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi (es. Accordi Stato Regioni).

L'avvenuto adempimento dovrà essere dimostrato da attestazioni rilasciate da Enti Formatori abilitati. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si evidenzia che gli argomenti trattati devono essere relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori, l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i contenuti del DUVRI, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza, il rischio chimico, il rischio biologico, la prevenzione incendi ed il relativo piano di emergenza, l'uso delle attrezzature, le norme comportamentali all'interno di aree di edifici pubblici oggetto degli interventi di cui all'Appalto.

## **12. SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO**

- ✓ **Ditta appaltatrice:** è il gestore delle due strutture ed ha la responsabilità di coordinare tutte le attività presenti, in relazione ai rischi interferenziali presenti tra le varie organizzazioni (ditte o enti) che prestano servizio nelle due strutture;
- ✓ **Operai Comunali:** sarà presente personale del Comune per la realizzazione di interventi specifici all'interno degli edifici in oggetto, quali **manutenzioni programmate o urgenti di manutenzione** e imprevisti. In questo caso anche i lavoratori comunali sono esposti a rischi da interferenze;
- ✓ **Servizio mensa:** ditta incaricata dal comune di Rivalta di Torino (presente specifico DUVRI dell'appalto);
- ✓ **Servizio pulizie:** ditta incaricata dal comune di Rivalta di Torino (presente specifico DUVRI dell'appalto);
- ✓ **Altre Ditte Appaltatrici:** qualora si eseguano lavori quali manutenzione degli impianti elettrici ed antincendio, piuttosto che lavori edili, da realizzarsi all'interno degli edifici in oggetto, ci si avvarrà anche di altre ditte specializzate, con possibilità di rischio da interferenze;
- ✓ **Altro personale comunale:** personale comunale presente per sopralluoghi, verifiche, riunioni;
- ✓ **Visitatori:** genitori, altri addetti ai lavori, personale specializzato ecc..

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

## 13. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le interferenze sono state identificate e valutate:

- esaminando le attività oggetto dell'appalto,
- esaminando le attività effettuate dai lavoratori del Comune di Rivalta di Torino ed altri lavoratori o persone potenzialmente presenti nei luoghi oggetto del contratto di appalto,
- esaminando la presenza di utenti e visitatori;
- identificando le interferenze.

Per la valutazione dei rischi derivanti da interferenze sono stati seguiti i seguenti criteri:

- identificazione dei pericoli derivanti dalle interferenze;
- definizione delle misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- valutazione dei rischi da interferenze.

## 14. ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE

Senza voler entrare nella rigorosa trattazione dei rischi specifici propri delle attività lavorative legate all'espletamento del servizio in oggetto, in quanto **DOVRANNO ESSERE ANALIZZATI IN MODO ORGANICO E VALUTATI ATTRAVERSO LA REDAZIONE DELLO SPECIFICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE**, si può comunque ricordare che i rischi interferenti più probabili sono accorpabili nelle seguenti categorie:

**1) rischi per la sicurezza, di natura infortunistica:** sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza riguardanti l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, etc.

**2) rischi per la salute, di natura igienico-ambientale:** sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

**3) altri rischi, di tipo cosiddetto trasversale o organizzativo:** sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito; non rientrano nelle caratteristiche delle due categorie precedenti e le cui

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

conseguenze sono difficilmente valutabili. Si possono inserire in questo terzo gruppo i potenziali danni fisici imputabili all'organizzazione del lavoro.

La ditta appaltatrice dovrà individuare tutti i pericoli e valutare i rischi presenti, le loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata, ove necessario, anche mediante metodi analitici e strumentali (campionamenti in ambiente di lavoro, misurazioni ecc.).

## 15. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

Sulla base dell'indagine effettuata, si individuano all'interno delle due strutture le **PRINCIPALI POTENZIALI INTERFERENZE, CHE DOVRANNO ESSERE VALUTATE DALL'APPALTATORE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE, TENENDO CONTO DELLA PRESENZA DI ALTRE ORGANIZZAZIONI E DI PERSONE ESTERNE ALL'INTERNO DEI NIDI.**

In generale i rischi interferenziali potranno riguardare:

- uso di attrezzature con rischi interferenti con presenza di operatori, personale del comune e altre ditte (inciampo in cavi elettrici, rumore, polvere, proiezione di materiali, urto, uso scorretto e non sicuro delle stesse ecc.), riposizionamento a fine uso in spazi non idonei ecc.);
- investimento da parte di mezzi circolanti all'interno delle aree di competenza dei nidi, in situazioni di carico/scarico (es. servizio mensa, servizi del comune, ditte esterne);
- uso sostanze per la pulizia non idoneo e non sicuro secondo protocollo e piano di pulizia, con possibili rischi interferenziali tra le ditte e per gli utenti;
- pavimentazioni bagnate che potrebbero causare cadute per scivolamento per tutti gli operatori e le ditte, oltre che per l'utenza;
- accesso a locali destinati al solo appaltatore per stoccaggio attrezzature e prodotti, non adeguatamente gestito;
- abbandono e accumulo di materiali e rifiuti, con possibili rischi interferenziali di caduta, infortunio o in caso di emergenza;
- emergenze causate dalla ditta appaltatrice o emergenze all'interno della struttura stessa causate da altre organizzazioni presenti (incendio, terremoto ecc.);
- guasti elettrici;
- incidenti dovuti ad assenza di coordinamento tra ditte esterne (manutenzioni, mensa, pulizie) ed il gestore, quali ad esempio urti, caduta di materiale, taglio, caduta di persone ecc;
- inadeguata gestione delle eventuali emergenze (incendio, terremoto, black out, allagamento ecc.) con possibili rischi interferenziali e danni alle persone presenti ed alle strutture, causati da carenze procedurali da parte del gestore, assenza di formazione ed addestramento, piani di emergenza non coerenti o non aggiornati ecc.

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

Le misure generali da adottarsi per eliminare i rischi interferenti elencati prevedono:

- il sopralluogo preventivo delle aree oggetto di appalto e riunione di cooperazione e coordinamento;
- la pianificazione delle attività in Appalto in accordo con l'Appaltante e la programmazione dei lavori evitando sovrapposizioni per quanto possibile;
- l'assegnazione formale delle strutture;
- la definizione dei nominativi dei referenti e dei preposti al fine di coordinare le attività svolte e presenti;
- la formazione dei lavoratori da parte del Datore di lavoro della ditta Appaltatrice;
- il controllo e la vigilanza delle attività da parte del Datore di Lavoro della ditta Appaltatrice anche attraverso i preposti;
- l'uso di attrezzature idonee e sicure;
- l'uso di segnaletica e cartellonistica adeguate;
- il divieto di eseguire le operazioni al di fuori degli orari concordati;
- il mantenimento delle vie di fuga libere da ostacoli ed attrezzature di ogni genere anche da parte dei lavoratori della ditta Appaltatrice;
- la tempestiva comunicazione al Responsabile della struttura comunale di ogni anomalia riscontrata (impianto elettrico, spazi di lavoro, attrezzature ecc.);
- l'osservazione delle disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del luogo di lavoro, anche indicate dalla segnaletica di sicurezza presente;
- l'informazione sulle misure di emergenza da adottarsi;
- riunioni interne di coordinamento e cooperazione;
- ulteriori misure definite nel DVR della ditta Appaltatrice e nel presente DUVRI.

## 16. MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DA ADOTTARE

### *Misure generali*

Oltre a quanto indicato sopra occorrerà adottare le seguenti Misure compensative di sicurezza, ossia tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere il rischio da interferenza accettabile per i lavoratori della ditta appaltatrice e per soggetti contemporaneamente presenti nell'area di lavoro e nei locali e spazi di pertinenza.

- A) **Segnalazione dell'area oggetto di intervento**: occorre realizzare sempre una segnalazione mediante cartellonistica (cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato); la segnaletica del pericolo garantisce la necessaria informazione e impone l'attenzione anche ai non addetti ai lavori.
- B) **Dispositivi di protezione individuale e misure di sicurezza per abbattere i rischi specifici delle lavorazioni e contenere i rischi residui**: devono essere adottate tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie e pertanto già previste nel **Documento di Valutazione dei Rischi**

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

**di ogni singola organizzazione presente nelle strutture:** a tal proposito i lavoratori dovranno essere dotati di tutti i DPI, di attrezzature certificate ed in buono stato di efficienza.

Per ridurre i rischi prodotti dalle attività verso l'ambiente circostante, è necessario operare con le dovute cautele atte a limitare la produzione e la diffusione di polveri, agenti biologici, chimici e quant'altro possa nuocere.

- C) **Barriere architettoniche e presenza di ostacoli:** lo svolgimento delle attività all'interno delle due strutture comunali in oggetto non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza delle aree stesse. Qualora non fosse possibile provvedere altrimenti sarà necessario segnalare adeguatamente il **percorso alternativo e sicuro** per gli utenti con difficoltà motorie; attrezzature e materiali di lavoro dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo; lo stoccaggio anche temporaneo non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga presenti e segnalate, e comunque se ne dovrà disporre l'immediata raccolta al termine delle lavorazioni.
- D) **Procedure di gestione emergenze:** la ditta appaltatrice deve predisporre e attivare una procedura di **gestione delle emergenze ed il PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE** per i propri lavoratori che prestano attività presso le due strutture e per le altre persone presenti, con particolare riferimento ai bambini. **I piani di emergenza devono essere consegnati agli uffici preposti del Comune di Rivalta di Torino.**

#### ***Misure specifiche per sede di lavoro***

Le misure di prevenzione e protezione specifiche per le due sedi, verranno definite dall'appaltatore in seguito all'aggiudicazione e all'effettuazione di sopralluoghi con i responsabili del Comune; ulteriori misure integrative al Piano di Sicurezza presentato dalla Ditta appaltatrice, verranno concordate e formalizzate in sede di **riunione di cooperazione e di coordinamento**.

## **17. NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE**

Si ritiene opportuno rendere edotto il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice operante all'interno dei due Asili Nido, delle principali misure e cautele cui i propri lavoratori devono attenersi scrupolosamente:

1. **l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DA COVID19 ed a tutta la normativa specifica di riferimento riguardante tale rischio;**
2. **il divieto** di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone
3. **il divieto** di ingombrare passaggi, vie di transito e di fuga o piazzole con materiali e attrezzature di qualsiasi genere
4. **il divieto** di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine, sale quadri, altri luoghi ove esistano impianti o apparecchiature elettriche in tensione
5. **il divieto** di compiere lavori usando fiamme libere o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

6. il divieto di usare, coerentemente con quanto previsto dal Titolo III - Capo III del D.Lgs. 81/2008, utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori
7. l'obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norme, procedure, obblighi, divieti, affissi nelle aree di lavoro
8. l'obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità al titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
9. l'obbligo di utilizzare i mezzi o dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) forniti esclusivamente dal Datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi lo indossa
10. l'obbligo di recintare le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate
11. l'obbligo di impiegare esclusivamente macchine, attrezzature, utensili rispondenti alle vigenti norme di sicurezza
12. l'obbligo di segnalare immediatamente ogni anomalia, disfunzione, deficienza dei dispositivi di sicurezza o situazione di pericolo che dovesse verificarsi (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli)
13. l'obbligo per i collegamenti agli impianti elettrici di utilizzare sempre prese, cavi e spine sicure e a norma di legge
14. l'obbligo per il Datore di lavoro di fornire ai propri dipendenti un'adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento ai rischi legati all'attività da svolgere sul e sul corretto uso dei D.P.I. conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
15. l'obbligo di ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona dell'intervento e/o attrezzatura, lasciando le zona interessata sgombera e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami, se necessario procedere o richiedere alla pulizia

Inoltre:

16. la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori è completamente a cura e rischio della Ditta appaltatrice che dovrà provvedere alle relative incombenze
17. per l'uso di sostanze chimiche e prodotti per la pulizia, dovranno essere fornite informazioni riguardanti i quantitativi e la tipologia e messe a disposizione le schede di sicurezza degli stessi. L'impiego di agenti chimici classificati pericolosi dovrà essere preventivamente autorizzato
18. i rifiuti prodotti durante l'attività dovranno essere raccolti, separandoli per tipologia e provvedendo al loro smaltimento in accordo alle prescrizioni della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto.

### ***Tesserino di riconoscimento***

Si richiama il contenuto dell'art.6 della L. n. 123/07, in merito all'obbligo del Tesserino di riconoscimento per il personale dipendente delle imprese appaltatrici e subappaltatrici:

*“...il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori*

**Comune di Rivalta di Torino – Affidamento in appalto della gestione del servizio di asilo nido**

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						

*autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

*I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I."*

## 18. COSTI DELLA SICUREZZA

Individuati i possibili rischi connessi alle attività lavorative interferenti, vanno studiate le misure da adottare per ridurne la pericolosità: si è proceduto pertanto con la determinazione degli oneri relativi alla sicurezza. Va specificato che, secondo indicazioni del documento che fissa le "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi. Prime indicazioni operative" approvato il 20/3/2008 scorso dalla Conferenza delle Regioni, gli oneri della sicurezza presi in considerazione sono unicamente i costi dati dagli apprestamenti, opere provvisoriale e/o misure di sicurezza non strumentali all'esecuzione dei lavori, bensì quelli inerenti la protezione dai rischi per lavorazioni interferenti così come descritti in precedenza.

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione delle attività in oggetto, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono indicati nel **Capitolato d'Appalto** gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) **ed ammontano ad € 10.519,67 (tot. per DUE ANNI).**

Le attività descritte e valutate, con le prescrizioni date all'impresa appaltatrice dei lavori comportano i seguenti costi della sicurezza:

N.	Descrizione	Unità di misura
1	partecipazione a riunioni per l'informazione	a corpo
2	attività di coordinamento con altri datori di lavoro	a corpo
3	adattamento dei tempi lavorativi in funzione delle esigenze di funzionalità, accessibilità e fruibilità delle due sedi in oggetto	a corpo
4	l'informazione e la formazione per rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici presenti in entrambe le sedi	a corpo
5	misure di prevenzione da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenziali con le altre organizzazioni presenti nelle due strutture	a corpo
6	trasporto e predisposizione di idonei sistemi di delimitazione, segnalazione e delimitazione delle aree interessate dai servizi presenti che possono comportare rischi quali lo scivolamento o la caduta di gravi per i lavoratori e/o utenti che possono essere presenti negli ambienti interessati dalle attività regolamentate dal presente appalto	a corpo
7	protezione contro l'eventuale rischio di caduta dall'alto	a corpo

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
data	1	2	3	4	5	
Marzo 2021						